



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale I.C. 1°Anagni ad indirizzo musicale

V. le Regina Margherita n.35- 03012 Anagni(Fr)- Codice Meccanografico FRIC84400V
0775.727018 fax.0775/726127 FRIC84400v@istruzione.it - FRIC84400v@pec.istruzione.it

<http://primoistitutocomprensivo-anagni.it> - C.F.80012760601



CIRCOLARE N. 48
DEL 06 MARZO 2023



**DOCENTI, GENITORI, STUDENTI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
AL SITO WEB
LORO SEDI**

OGGETTO: ASSENZE E VALIDITA' ANNO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (limite massimo ore di assenza).

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[...] ai fini della validità dell’anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni

SI INFORMA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato nella seguente tabella:

Scuola	n. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze 75%	Numero ore massimo di assenze 25%
Secondaria di primo grado	30 (Tempo Normale)	990	743	247 (pari a 41 giorni di lezione)
	32 (Percorso ad indirizzo musicale)	1.056	792	264 (pari a 44 giorni di lezione)

I Docenti coordinatori, sentito il parere del consiglio di classe per la scuola sec. di I grado effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze.

I docenti verificano periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Di seguito si riporta la richiamata normativa:

DECRETO LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 – S.O.)

Art. 5 – Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Art. 6 – Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma

6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Frequenza scolastica e limite assenze

a. Scuola secondaria di primo grado. Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 10

Deroghe deliberate dal collegio dei docenti n. 4 del 16 maggio 2016

Criteri per la deroga al limite delle assenze- Scuola Secondaria di primo grado.

Il collegio approva all'unanimità i seguenti criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza:

Assenze giustificate per gravi patologie;

Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri;

Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;

Assenza per malattia sia di natura fisica che psicologica, su motivata certificazione del medico curante;

Assenze per motivi segnalati dai servizi che hanno in carico il minore;

Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, senza alcuna distinzione fra le varie discipline sportive;

Assenze per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo (es. concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti ecc.);

Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di classe;

Assenze per terapie certificate;

Assenze per motivi riservati conosciuti dal Dirigente scolastico;

Assenze per motivi di lavoro della famiglia;

Assenze per motivi religiosi o socio/culturali (per stranieri).

Si richiama, infine, l'attenzione delle famiglie della Scuola Secondaria di primo grado sulla delicata questione di richiedere sistematicamente l'ingresso posticipato e l'uscita anticipata dei propri figli: anche tali assenze verranno, infatti, conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico.

Si raccomanda, pertanto, di limitare tali richieste ai soli casi di estrema e comprovata necessità.

Distinti saluti.



Il dirigente scolastico
Dottor Marco Saccucci

Marco Saccucci